

COMUNE DI BORGO VIRILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 77 DEL 31-10-2023

REGISTRO GENERALE

N. 93

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA AL PONTE E DI VIA FORNACE (BORGOFORTE) NEI PERIODI DI PIENA DEL FIUME PO

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che le avverse condizioni meteorologiche che investono l'intero nord Italia durante i periodi autunnali e primaverili determinano rischi di esondazioni e allagamenti;

PREMESSO che l'innalzamento della quota del fiume Po nell'abitato della frazione di Borgoforte potrebbe interessare parte delle infrastrutture viarie di uso pubblico;

CONSIDERATO che il tratto di strada compreso tra via Roma e via al Ponte, via al Ponte e via Fornace vengono spesso sommerse dalle acque del Fiume Po, provocando l'allagamento delle strade stesse;

CONSIDERATO che la quota del livello del Fiume Po viene costantemente verificata attraverso il misuratore di livello posto installato su uno dei pilastri del Ponte di Borgoforte e che risulta possibile verificare la proiezione di crescita del Fiume Po e dei suoi affluenti, attraverso la rete teleidrometrica in tempo reale dal sito internet dell'AIPO (Agenzia Interregionale del fiume Po) - ufficio coordinamento Servizio di Piena;

RITENUTO di dover intervenire anche qualora le acque del Fiume Po lambissero solamente la carreggiata della strada;

VISTO che il pericolo di esondazioni ed allagamento si verifica quando il livello idrometrico del fiume Po raggiunge un'altezza compresa tra m.4,50 e m. 4,60;

CONSIDERATO necessario per tutelare la pubblica incolumità ogniqualvolta il livello idrometrico del fiume Po supera il livello di m. 4,50:

- vietare il transito, sia veicolare che pedonale, su un tratto di strada pubblico privo di qualsivoglia protezione verso l'acqua del fiume;
- deviare il traffico locale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L.

07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”;
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- al decreto sindacale n. 38 del 12.05.2023 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale fino al 31.12.2023

ORDINA

Ogniquale volta il livello idrometrico del fiume Po supera il livello di m. 5,50, sino al termine dell'emergenza, la chiusura al traffico, sia veicolare che pedonale, di via Al Ponte e di via Fornace, predisponendo l'apposizione dei divieti di transito e di una serie di transenne.

Sono esclusi dai divieti gli Operatori che svolgono servizi di polizia e di soccorso, gli Operatori della Protezione Civile e gli Operatori che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Il Comandante la Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

DEMANDA

- Al competente Settore n. 7 lavori pubblici demanio e patrimonio la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
- Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)